

Correzioni

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Modifica del 18 agosto 2004 (RU 2004 4279 4653; RS 831.441.1)

Art. 20 cpv. 1 lett. b

Invece di:

¹ Dopo la morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che:

- b. in virtù della sentenza di divorzio, gli sia stata assegnata un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.

Leggasi:

¹ Dopo la morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che:

- b. nella sentenza di divorzio gli sia stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.

Modifica del 29 settembre 2006 (RU 2006 4155; RS 831.441.1)

Art. 20 cpv. 1^{bis} lett. b

Invece di:

^{1bis} In caso di morte di uno degli ex partner registrati dopo lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica, l'ex partner superstite è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che:

- b. gli sia stata assegnata un'indennità in capitale o una rendita vitalizia in virtù della sentenza di scioglimento.

Leggasi:

^{1bis} In caso di morte di uno degli ex partner registrati dopo lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica, l'ex partner superstite è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che:

- b. nella sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata gli sia stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.

27 marzo 2012

Cancelleria federale